

**REGOLAMENTO (CE) N. 229/96 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 1996**

che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2915/95⁽³⁾, ha subito modifiche sostanziali che non hanno però modificato l'allegato C; che quest'ultimo contiene ancora un errore introdotto dal regolamento (CE) n. 1651/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2296/94⁽⁵⁾, che è opportuno correggere;

considerando inoltre che le birre senza alcol vengono prodotte in condizioni simili alle birre di cui al codice NC 2203; che è quindi opportuno includerle nell'allegato C e modificare opportunamente l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato B, la linea relativa al codice NC 2202 90 10 è sostituita dalla linea seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Prodotti agricoli cui può essere accordata una restituzione all'esportazione				
		C : vedere allegato C				
		Cereali	Riso	Uova	Zucchero, Melassa, Isoglucosio	Latte e derivati
1	2	3	4	5	6	7
* 2202 90 10	<ul style="list-style-type: none"> — non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404; — Birra di malto, con titolo alcolometrico effettivo uguale o inferiore a 0,5 % vol — altra 					
			C	X		X

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

2) L'allegato C viene sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

* ALLEGATO C

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semirigetto a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1902 11 (segue)	- — — — contenenti, in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (7): — — — — inferiore o uguale a 0,75 % — — — — superiore a 0,75 % e inferiore o uguale a 0,83 % — — — — superiore a 0,83 % e inferiore o uguale a 0,93 % — — — — superiore a 0,93 % — — — — altre (diverse da quelle di cereali): vedi allegato B — — — — altre (diverse da quelle contenenti uova): — — — di grano duro, non contenenti, o contenenti in peso 3 % o meno di altri cereali e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (7): — — — — inferiore o uguale a 0,95 % — — — — superiore a 0,95 % e inferiore o uguale a 1,10 % — — — — superiore a 1,10 % e inferiore o uguale a 1,30 % — — — — superiore a 1,30 % — — — — altre, di cereali: — — — — contenenti in peso, l'80 % o più di grano duro e con un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca (in peso) (7): — — — — — inferiore o uguale a 0,87 % — — — — — superiore a 0,87 % e inferiore o uguale a 0,99 % — — — — — superiore a 0,99 % e inferiore o uguale a 1,15 % — — — — — superiore a 1,15 % — — — — contenenti in peso, meno dell'80 % di grano duro e con un tenore di ceneri sulla materia secca (in peso) (7): — — — — — inferiore o uguale a 0,75 % — — — — — superiore a 0,75 % e inferiore o uguale a 0,83 % — — — — — superiore a 0,83 % e inferiore o uguale a 0,93 % — — — — — superiore a 0,93 % — — — — altre (diverse da quelle di cereali): vedi allegato B	80	80 (7) 75 70 (7) 0	80 (7) 75 (7) 70 (7) 0	75 70 (7) 0	70 70 (7) 0	70 70 (7) 0	70 70 (7) 0	70 70 (7) 0	70 70 (7) 0	70 70 (7) 0
1902 19		160	150	140	0	128					

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Zucchero bianco	Siero di latte (PG 1)	Latte scremato in polvere (PG 2)	Uova in guscio
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2905 44	<ul style="list-style-type: none"> — D-glucitolo (sorbitolo) : — — — in soluzione acquosa : — — — contenente mannitollo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitollo — — — altro : — — — — ottenuto a partire da prodotti amilacei — — — — ottenuto a partire da saccarosio — — — altro : 									
2905 44 11					169 (*)					
2905 44 19					148 (*)					
2905 44 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — contenente D-mannitollo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitollo : — — — — ottenuto a partire da prodotti amilacei — — — — — ottenuto a partire da saccarosio — — — altro : — — — — ottenuto a partire da prodotti amilacei — — — — — ottenuto a partire da saccarosio 					242				
2905 44 99						242				
2941	Antibiotici :									
ex 2941 10	<ul style="list-style-type: none"> — Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico ; sali di tali prodotti : — per la cui fabbricazione è necessario un quantitativo di zucchero bianco superiore a 15,3 kg ogni chilogrammo di prodotto — altre : vedi allegato B 									1530
3501	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine ; colle di caseina :									
3501 10	— Caseine									
3501 90 90	— altri									
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :									
3502 11	— Ovalbumina :									
3502 11 90	— — — essicata :									
3502 19	— — — altra :									
3502 19 90	— — — altra									

Codice NC	Designazione delle merci	Frumento tenero	Grano duro	Granturco	Riso semigreggio a grani lunghi	Riso lavorato a grani tondi	Orzo	Zucchero bianco	Siero di latte	Latte scremato in polvere (PG 1)	Uova in guscio
1		2									
3502 20	- Lattoalbumina :										
3502 20 91	- - - essicata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)										
3502 20 99	- - - - altra										
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia ; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove :										
3824 60	- D-glucitololo (sorbitolo) diverso da quello della sottovoce 2905 44 :										
	- - in soluzione acquosa :										
3824 60 11	- - - contenente D-mannitololo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitololo										
3824 60 19	- - - altro :										
	- - - - ottenuto a partire da prodotti amilacei										
	- - - - ottenuto a partire da saccarosio										
	- - - altro :										
3824 60 91	- - - - contenente D-mannitololo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-glucitololo :										
3824 60 99	- - - altro :										
	- - - - ottenuto a partire da prodotti amilacei										
	- - - - ottenuto a partire da saccarosio										

⁽¹⁾ Tale quantitativo s'intende di granturco in semi portato ad un tenore d'umidità del 72 % in peso.

⁽²⁾ Tale tenore deve essere determinato sottraendo dal tenore totale di ceneri del prodotto la frazione di ceneri proveniente dalle uova incorporate, sulla base dello 0,04 % in peso di ceneri per 50 grammi di uova in guscio (o del loro equivalente in prodotti di uova).

⁽³⁾ Questa quantità è diminuita di 1,6 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente di altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste.

⁽⁴⁾ 5 kg/100 kg per 50 grammi di uova in guscio (o l'equivalente in altri prodotti di uova) al chilogrammo di paste ; qualsivoglia quantità intermedia viene portata al multiplo di 50 grammi immediatamente inferiore.

⁽⁵⁾ Il riso preccotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.

⁽⁶⁾ Tale quantitativo s'intende calcolato per la birra avente tenore compreso tra 11 ° Plato e 12 ° Plato inclusi. Per la birra avente tenore inferiore a 11 ° Plato, tale quantitativo è diminuito del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente inferiore. Per la birra avente tenore superiore a 12 ° Plato, tale quantitativo è aumentato del 9 % per grado Plato, previo arrotondamento del tenore reale al grado immediatamente superiore.

⁽⁷⁾ Il quantitativo indicato nelle colonne 5 e 9 s'intende calcolato per una soluzione acquosa di D-glucitololo (sorbitolo) avente tenore in materia secca del 70 % in peso. Per le soluzioni acquisite di sorbitolo aventi un altro tenore in materia secca, tale quantitativo è aumentato o diminuito, secondo i casi, proporzionalmente al tenore reale in materia secca e arrotondato al chilogrammo immediatamente inferiore.

⁽⁸⁾ Quantitativo determinato in funzione della caseina usata nella fabbricazione, in ragione di 291 chilogrammi di latte scremato in polvere (PG 2) per 100 kg di caseina.

⁽⁹⁾ Per citoiluro di birra.

⁽¹⁰⁾ La restituzione può inoltre essere concessa per la quantità di orzo non sottoposto a malaggio effettivamente usata e accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di fabbricazione. •